

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DIREZIONE GENERALE DELLA SICILIA

direttore-sicilia@istruzione.it

Prot. 949

Palermo, 16/1/2008

Ai Dirigenti degli U.S.P. della Sicilia

Ai Dirigenti scolastici delle scuole della Sicilia

Al M.I.U.R

Dipartimento per l'Istruzione

Direzione Generale per il personale scolastico
Roma

Assessorato Regionale ai Beni culturali ed ambientali ed alla P.I.

Dipartimento per l'Istruzione
Palermo

Oggetto: Istituto Walden, corsi biennali di specializzazione, sentenza favorevole del C.G.A...

Nell'anno 2007 il Ministero della Pubblica Istruzione, su conforme parere del Ministero dell'Università e della Ricerca, con nota 9059 del 4/5/2007, aveva ribadito che, cambiata la legislazione, **non potevano** più essere riconosciuti titoli, ancora da conseguire, non conformi alle nuove norme.

Il TAR Sicilia, sezione di Catania, con sentenza n. 1200 del 11/7/2007, aveva dichiarato la nullità della nota ministeriale citata e della nota di questa Direzione prot. 10913 del 4/5/2007 che diramava la detta ministeriale.

Avverso tale sentenza è stato proposto appello e, con la decisione depositata in segreteria il 14/1/2009, allegata alla presente, il C.G.A. della Sicilia, **ha annullato** la citata decisione.

Con tale annullamento sono da considerarsi in vigore i pareri espressi dal Ministero della Pubblica Istruzione e dal Ministero dell'Università sopra richiamati e relativi alla competenza a rilasciare titoli di specializzazione ed alla conseguente invalidità di titoli difformi.

Conseguentemente le SS.LL. si adegueranno a tali pareri.

Nell'allegare tutte le note richiamate si invita a dare della presente la massima diffusione al fine di fare chiarezza sulla nota situazione.

Il Direttore Generale
(Guido di Stefano)



Ministero dell'Università e della Ricerca

DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA' L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA
SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Direzione Generale per l'Università - Ufficio IX

Prot. n. 2250

Roma, 12/12/2006

FISH

Presidente Nazionale Dr. Pietro Vittorio Barbieri
Via G. Capponi 178 - 00197 Roma

MIP

Direttore Generale per il personale della scuola
Dott. Giuseppe Cosentino
Roma

Direttore Generale

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Via G. Fattori 60 - 90146 Palermo



Oggetto: Corsi per il sostegno attivati da istituzione diversa dall'Università.

Ai sensi degli artt. 3 e 4 del D.M. 26 maggio 1998 le Università organizzano attraverso le SSIS ed i corsi di Laurea in Scienze della Formazione Primaria apposite attività integrative per il sostegno pari a 400 ore.

Ai sensi del D.M. 20 febbraio 2002 le Università, sentite le Direzioni Scolastiche Regionali, istituiscono attività integrative pari a 800 ore, al fine di consentire il conseguimento del diploma di specializzazione per il sostegno a personale docente abilitato attraverso canali diversi dalla SSIS.

Infine, in applicazione dell'art. 2, comma 1 bis, della legge 143/04 le Università sono state impegnate nella organizzazione "di corsi speciali di durata annuale per il conseguimento del titolo di specializzazione per il sostegno agli alunni disabili da parte degli insegnanti di scuola materna ed elementare in possesso di abilitazione o idoneità conseguite in pubblici concorsi....".

Premesso quanto sopra, e come più volte ribadito, si precisa che ogni altra formazione inerente al sostegno ed i relativi titoli finali conseguiti a seguito di corsi non attivati dall'Università non conferiscono alcun diritto per la loro valutazione né gli stessi sono spendibili ai fini dell'inserimento negli elenchi di sostegno relativi alle graduatorie permanenti del Personale della scuola.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Antonello Masia)



Ministero della Pubblica Istruzione

Dipartimento per l'Istruzione
Direzione Generale per il personale della scuola

Roma, - 4 MAG. 2007

Prot. n. AOODGPER 9059
D.G. per il personale della scuola
Uff. III

Ufficio Scolastico Regionale
PALERMO

04 MAG. 2007

POSTA IN ARRIVO

Al Direttore Generale dell'Ufficio
Scol. Reg. per la Sicilia
PALERMO

Oggetto: Istituto Walden. -Corsi biennali di specializzazione sul sostegno.

Con riferimento alla pregressa corrispondenza concernente le problematiche relative alla attivazione dei corsi in oggetto (per ultimo la nota prot. n. 8113 del 22/3/07), si fa presente che è pervenuta la nota, in data 26 aprile 2007, indirizzata anche a codesto U. S. R., con la quale il Presidente Nazionale della FISH (Federazione italiana per il superamento dell'handicap) chiede di trovare una soluzione alle problematiche sorte a seguito dell'autorizzazione rilasciata dall'Assessorato regionale alla P.I., in esecuzione di una sentenza definitiva del C.G.A. della regione siciliana, all'Istituto in oggetto per l'attivazione di due corsi di specializzazione concernenti l'attività di integrazione scolastica agli alunni disabili.

Al riguardo, si invita la S.V. a voler rendere noto, con apposito avviso da affiggere all'albo di codesto U.S.R., che il titolo conseguito a seguito della frequenza dei corsi in questione non può avere alcun valore legale in quanto la competenza all'attivazione di detti corsi spetta in via esclusiva, ai sensi della vigente normativa, alle Istituzioni Universitarie.

L'avviso in argomento, sarà affisso anche agli albi di ciascun UU.SS.PP. della regione e trasmesso, per opportuna conoscenza, a tutte le dipendenti istituzioni scolastiche.

Inoltre, la S.V. vorrà informare della posizione assunta l'Istituto che organizza i corsi, il Commissario ad acta incaricato dell'espletamento dei corsi, nonché l'Assessorato alla P.I. della regione.

Si segnala la massima urgenza e si resta in attesa di conoscere notizie circa l'avvenuto adempimento.

IL DIRETTORE GENERALE
GIUSEPPE FIORI



MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Direzione Generale per la Sicilia

Via Praga 29 - 90146 Palermo - Tel. 091 516951 - Fax n. 091 6708387

direttore-sicilia@istruzione.it

Prot. 10913

Palermo, 4/5/2007

**Ai Dirigenti degli U.S.P.
della SICILIA**

**Ai Dirigenti scolastici delle scuole di
ogni ordine e grado
della SICILIA**

e.p.c.

**All'Ente Istituto Walden
Via Gobetti n° 3
- 95032 - Belpasso (Catania)**

Al MINISTERO della PUBBLICA ISTRUZIONE
Dipartimento per l'Istruzione
Direzione Generale per il personale della scuola
ROMA

All'ASSESSORATO REGIONALE ai BB.CC. e P.I.
Dipartimento P.I.
PALERMO

**Alle OO.SS. della Scuola
Loro Sedi**

Oggetto: Istituto Walden, corsi biennali di specializzazione, valore del titolo eventualmente conseguito.

Il Ministero della Pubblica Istruzione, con la nota n. 9059 del 4/5/2007, allegata alla presente, in riferimento alla nota n. 8113 del 22/3/07 del Presidente della FISH, ha invitato questa Direzione a rendere noto che il titolo che verrà conseguito al termine dei corsi che l'Istituto Walden, in base ad una sentenza del CGA della Sicilia, ha in corso di attivazione, **non avrà alcun valore legale** in quanto la competenza all'attivazione dei corsi idonei a rilasciare i titoli di specializzazione per l'insegnamento del sostegno spetta esclusivamente alle Istituzioni Universitarie.

Le SS.LL. vorranno affiggere all'albo la detta nota e darne ampia diffusione.

Il Direttore Generale
(Guido di Stefano)



REPUBBLICA ITALIANA

N. 6/09 Reg.Dec.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

NN. 142

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale ha pronunciato la seguente

147 Reg.Ric.

ANNO 2008

DECISIONE

sui ricorsi in appello nn. 142 e 147 del 2008, proposti da:

- Ric. n. 142/2008 - ASSESSORATO REGIONALE BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E P.I., in persona dell'assessore in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in Palermo, è domiciliato per legge, in via A. De Gasperi n. 81;

c o n t r o

l'ISTITUTO WALDEN – Centro specializzato per le difficoltà di apprendimento e per l'educazione alla persona disabile - soc. coop. a r.l., con sede in Belpasso (CT), in persona del rappresentante legale in carica, rappresentato e difeso dall'avv. Cesare Bentivegna, con domicilio eletto ai fini del presente giudizio presso la Segreteria del Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (sez. III), n. 171/07 del 30 gennaio 2007;

- Ric. n. 147/2008 - MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE ed ASSESSORATO REGIONALE BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E P.I., rispettivamente in persona del ministro e

dell'assessore in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in Palermo, sono domiciliati per legge, in via A. De Gasperi n. 81;

c o n t r o

l'ISTITUTO WALDEN – Centro specializzato per le difficoltà di apprendimento e per l'educazione alla persona disabile - soc. coop. a r. l., con sede in Belpasso (CT), in persona del rappresentante legale in carica, rappresentato e difeso dall'avv. Cesare Bentivegna, con domicilio eletto ai fini del presente giudizio presso la Segreteria del Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (sez. III), n. 1200/07 dell'11 luglio 2007;

Visti i ricorsi in appello di cui in epigrafe;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Istituto Walden;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti delle cause;

Relatore alla pubblica udienza del 16 luglio 2008 il Consigliere Chiarenza Millemaggi Cogliani; uditi, altresì, l'avv. dello Stato Pollara, per le amministrazioni appellanti e l'avv. G. Bassetto su delega dell'avv. C. Bentivegna per l'Istituto Walden;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

F A T T O

1.1. Con sentenza n. 1408/2000 dell'11 luglio 2000, su ricorso

dell'Istituto Walden sopra menzionato, contro l'Assessorato ai Beni Culturali ed Ambientali ed alla Pubblica Istruzione, la sez. II di Catania del Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia annullava il provvedimento assessoriale 4 luglio 1996 n. 1609 con il quale era stata respinta l'istanza del suddetto istituto per ottenere il riconoscimento per la gestione di due corsi di specializzazione per insegnanti di sostegno da svolgersi nel comune di Patti.

La sentenza era confermata in appello da questo Consiglio con decisione n. 733/2005 dell'8 novembre 2005.

Successivamente il suddetto Istituto, dopo avere formalmente diffidato l'Amministrazione regionale a dare esecuzione al giudicato, promuoveva giudizio di ottemperanza, ai fini dell'adozione del provvedimento di riconoscimento in precedenza negato.

Il TAR adito, con sentenza n. 171 del 30 gennaio 2007 accoglieva il ricorso e dichiarava l'obbligo dell'Amministrazione regionale (che peraltro aveva già provveduto ad autorizzare la sezione comunale di Patti a gestire, per il biennio 2006/2008, n. 2 corsi biennali di specializzazione polivalente di cui al D.P.R. n. 970/1975) ad ottemperare integralmente al giudicato, ritenendo inefficaci, in quantoasseritamente lesivi del giudicato, gli atti medio tempore adottati su intervento dell'Amministrazione scolastica dello Stato, e provvedendo, nel contempo, alla nomina del commissario ad acta.

1.2. Con il primo dei ricorsi in epigrafe, l'Assessorato regionale propone appello avverso l'anzidetta sentenza, deducendo l'erroneità ed illegittimità del procedimento logico giuridico che ha indotto il

giudice dell'esecuzione a non tenere conto dello ius superveniens, costituito dal mutato quadro normativo (sopravvenienza dei DD.PP.RR. n. 470 e 471 del 1996 che hanno devoluto, su scala nazionale, in via esclusiva, alle Università degli studi, la competenza in ordine alla attivazione dei corsi di specializzazione degli insegnanti di istruzione primaria e secondaria, escludendo i gestori privati dalla gestione di detti corsi) e della consequenziale, sostanziale, impossibilità giuridica di anettere ogni e qualsiasi efficacia ai corsi dei quali è stata pretesa l'attivazione, coerentemente con la nuova disciplina ormai entrata a regime, nonché della incompetenza, allo stato, dell'appellante assessorato, ad assumere qualsiasi iniziativa, in contrasto con la vigente disciplina normativa, al fine di conferire efficacia ai corsi e valore di titolo di specializzazione a quello conseguito con l'esame finale.

2. Con successivo atto di appello (il ricorso n. 147/2008), il Ministero della istruzione e l'Assessorato sopra indicato hanno proposto impugnazione avverso la sentenza n. 1200/2007 dell'11 luglio 2007 che, nell'ambito di un incidente di esecuzione proposto dall'Istituto Walden, nel giudizio di ottemperanza di cui si è detto, ha dichiarato nulli ed inefficaci atti dell'Autorità centrale dell'Istruzione pubblica e relativa nota dell'Ufficio Scolastico regionale con cui è stata diramata, sul presupposto della irrilevanza della normativa sopravvenuta.

Gli appellanti oppongono:

- la competenza esclusiva statale nella materia di cui è causa;
- la non "istantaneità" di una vicenda di cui è pretesa la conclu-

sione non già con la mera autorizzazione all'attivazione dei corsi (propriamente oggetto del giudicato ed in effetti già rilasciata dalla Regione), bensì con l'esplicazione di un'attività ulteriore, definitivamente sottratta alla competenza e disponibilità regionale, (rilascio di titoli validi a conclusione dei corsi, ancorché non consentito dalla vigente normativa);

- l'esistenza di una legislazione che, attribuendo competenza esclusiva nella gestione dei corsi, alle Università, non lascia spazi deliberativi in deroga, neanche in esecuzione di giudicati relativi a vicende anteriori.

La sentenza, pertanto, andrebbe riformata.

3. L'Istituto Walden si è costituito in entrambi i giudizi di appello, mettendo in evidenza come, ad opera del Commissario ad acta, i corsi si sono svolti, gli esami sono stati sostenuti ed i titoli rilasciati, restando sub judice, soltanto, la loro validità ed efficacia in conformità alle finalità perseguite dai partecipanti,

Chiede, pertanto, la conferma delle sentenze impugnate.

4. Successivamente la causa, chiamata alla pubblica udienza del 16 luglio 2008, è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. I due appelli, ancorché rivolti all'impugnazione di distinte sentenze, devono essere riuniti, essendovi elementi di connessione evidenti che ne richiedono la trattazione contestuale.

2. Si verte in tema di formazione specialistica degli insegnanti di istruzione primaria e secondaria, nel cui ambito, assume rilievo il

testo novellato dell'art. 117 della Costituzione con il quale è stata confermata, in capo allo Stato, la competenza in via esclusiva di definire i principi generali e di individuare in modo omogeneo, sull'intero territorio nazionale, i soggetti competenti e le modalità procedurali necessarie per il conseguimento di validi titoli di studio e di specializzazione tra cui, i titoli abilitativi dei docenti di sostegno.

A tale potestà esclusiva si riconnette il quadro normativo delineato dai decreti presidenziali n. 470 e 471 del 31 luglio 1996 che hanno demandato in via esclusiva alle Università degli studi la competenza circa l'attivazione dei corsi di specializzazione concernenti la formazione specialistica degli insegnanti di istruzione primaria e secondaria, con ciò mutando, anche nella Regione siciliana, il quadro delle attribuzioni che vedevano la materia disciplinata da apposita regolamentazione del competente assessore regionale, cui era demandata, sostanzialmente, la potestà relativa alla attivazione dei corsi di specializzazione previsti dal D.P.R. n. 970 del 1975.

I decreti del 1996 erano già a regime (con l'attivazione di appositi corsi a livello universitari) allorché, sulla vicenda relativa alla attivazione dei corsi dell'Istituto Walden è stata chiesta la tutela del giudice amministrativo, quale giudice dell'ottemperanza, dopo che l'Assessore regionale - che, a seguito della conferma in appello della sentenza di annullamento, aveva già dato avvio alla esecuzione, con il rilascio della richiesta autorizzazione - si è bloccato per l'intervento dell'Amministrazione statale, sulla base del mutato quadro normativo e della impossibilità di dare valore giuridico agli esami finali ed ai

titoli di specializzazione conseguenti allo svolgimento dei corsi.

3. Orbene, viene subito in evidenza che il Ministero dell'istruzione non è stato parte del giudizio di annullamento, e non si configura come "successore" della Regione nella cura dell'interesse pubblico specifico.

Ciò posto – pur non escludendosi in radice che il giudicato formatosi sulla denegata autorizzazione debba costituire, quanto meno, oggetto di considerazione allorché la Autorità del tutto estranea all'oggetto di lite, si determini sulla materia - la questione dell'eventuale conflitto fra giudicato e determinazioni assunte dall'Amministrazione terza non può essere risolta nell'ambito del giudizio di ottemperanza instaurato nei riguardi di altre Autorità, in termini di elusività o violazione del giudicato, e, dunque, di nullità ed inefficacia degli atti posti in essere, come avvenuto con la sentenza n. 1200/2007 (oggetto del secondo dei ricorsi in esame), in quanto, a tutto concedere (salvo il caso, non sussistente nella specie, di successione fra Enti), si verterà in ipotesi di illegittimità da valutare con il metro degli ordinari giudizi costitutivi, non essendo configurabile – nei confronti di detta Amministrazione terza - lo speciale potere cognitorio di cui è investito il giudice amministrativo allorché sia chiamato ad intervenire quale giudice dell'ottemperanza.

In altri termini, impropriamente è stato sollevato incidente di esecuzione, per impugnare la nota prot. n. 9059 del 4 maggio 2007 del Ministero dell'Istruzione - Dipartimento per l'Istruzione - Direzione generale del personale della scuola - (con la quale si rendeva noto che

il titolo conseguito al termine del corso non avrebbe avuto valore legale, spiegandone le ragioni ed invitandosi il Direttore generale dell'USR per la Sicilia a darne la massima diffusione agli uffici scolastici provinciali della regione oltre che renderne edotto l'Istituto interessato) e la successiva nota 10913 del 4 maggio 2007, con cui il Direttore generale dell'U.S.R. per la Sicilia ha diramato la decisione ministeriale, deducendosene l'illegittimità, per il ritenuto contrasto con la sentenza n. 1408/2000 del TAR (confermata dalla dec. n. 733/2005 di questo Consiglio) in quanto la questione doveva essere portata in un ordinario giudizio di cognizione.

Dirimente ed assorbente è dunque il rilievo della estraneità dell'Amministrazione statale al giudicato di cui trattasi, sulla cui base, tralasciate tutte le ulteriori questioni, l'appello deve essere accolto, e la sentenza n. 1200/2007 deve essere riformata nel senso della inammissibilità della impugnazione proposta con incidente di esecuzione.

4. Parimenti fondato è il ricorso proposto dall'Assessore regionale avverso la sentenza n. 171/2007, con la quale, sul presupposto della natura elusiva degli atti posti in essere dall'Autorità regionale a seguito dell'intervento dell'Amministrazione statale e della loro consequenziale inefficacia, è stato dichiarato l'obbligo dell'Assessore regionale di dare integrale esecuzione al giudicato formatosi sulla più volte menzionata sentenza del TAR Sicilia, si è provveduto alla nomina del Commissario ad acta, e si è condannata l'Amministrazione regionale al pagamento delle spese del giudizio ivi compreso il compenso per l'opera del Commissario.

La sentenza è viziata nei termini denunciati dall'Assessorato appellante, in quanto non soltanto carente sul punto dell'accertamento dell'attività in concreto posta in essere dall'Assessorato, ma affetta da violazione e falsa applicazione della normativa al tempo vigente sulla materia, per ciò che concerne l'omessa individuazione dei limiti sopravvenuti alle attribuzioni regionali (per effetto della entrata a regime dei D.P.R. n. 470 e 471 del 1996 e della relativa disciplina applicativa di cui al D.I. 24 novembre 1998 n. 460) e la mancata considerazione dell'impossibilità giuridica, per l'Assessore, di porre in essere attività riservate all'Amministrazione scolastica statale (la nomina del presidente della commissione giudicatrice per lo svolgimento dell'esame finale) o di anettere validità giuridica a titoli di specializzazione in contrasto con la disciplina statale.

Invero, ci si trova in presenza di una fattispecie complessa, in cui il rilascio di titoli abilitanti costituisce una vicenda ulteriore rispetto alla autorizzazione alla attivazione dei corsi, ancorché (nell'ambito di attribuzione di autorità tutte astratte dal giudicato) possa essere ritenuto l'anello consequenziale e necessario per completare l'iter ottemperativo per la realizzazione dell'interesse cui è stata conferita tutela con la sentenza del cui giudicato si tratta,

Senonché, succedutasi, nel tempo, una differente regolamentazione delle attribuzioni regionali sulla materia, deve farsi ricorso alle regole che disciplinano l'individuazione della norma applicabile ai singoli momenti di svolgimento della fattispecie, in analogica applicazione delle teorie dei fatti compiuti e dei diritti quesiti, in forza delle

quali, anche ammesso che fosse ancora nei poteri dell'assessore di autorizzare lo svolgimento dei corsi sulla base della pregressa normativa (come, in effetti, posto in essere), resta escluso che fosse possibile anche pretendere, fuori dalle sopravvenute regole, la nomina di un presidente della Commissione ed il riconoscimento della validità del titolo.

Non può quindi confermarsi il giudizio di inottemperanza espresso dal giudice di primo grado, in quanto erroneo e viziato sulla base dei citati D.P.R. del 1996.

L'appello di cui al ricorso n. 142/2008 deve essere, pertanto, accolto e, conseguentemente, deve essere riformata la sentenza impugnata, nel senso della reiezione del ricorso per ottemperanza proposto in primo grado, non sussistendo alcun obbligo, dell'assessore regionale, di porre in essere un'attività ulteriore, rispetto all'autorizzazione già accordata, e non potendosi imputare all'Autorità regionale la mancata adozione di atti non rientranti nelle sue attribuzioni, senza che, d'altra parte, possano essere presi in esame, nel presente giudizio, rilievi metagiuridici introdotti dalla resistente, che, pur rilevanti sotto il profilo della umana comprensione, non incidono in alcun modo sulla validità degli atti e comportamenti regionali.

5. Sussistono fondate ragioni per compensare interamente fra le parti le spese dei due giudizi.

P. Q. M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, riunisce gli

appelli, li accoglie entrambi e, per l'effetto, in riforma delle sentenze appellate, respinge il ricorso r.g. TAR Catania n. 1069/2006, deciso con la sentenza n. 171/2007 e dichiara inammissibile il ricorso per incidente di esecuzione sollevato sul medesimo ricorso per ottemperanza n. 1068/2006, deciso con sentenza n. 1200/2007.

Compensa interamente fra tutte le parti in causa le spese dei due giudizi riuniti.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo, addì 16 luglio 2007, dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, in camera di consiglio con l'intervento dei Signori: Pier Giorgio Trovato, Presidente, Chiarenza Millemaggi Cogliani, estensore, Pietro Falcone, Antonino Corsaro, Pietro Ciani, componenti.

F.to: Pier Giorgio Trovato, Presidente

F.to: Chiarenza Millemaggi Cogliani, Estensore

F.to: Loredana Lopez, Segretario

Depositata in segreteria

il 14 gennaio 2009

Ministero dell'Istruzione
On. Ministro Giuseppe Fioroni

Ministero dell'Università e della Ricerca
On. Ministro Mussi

Ministero dell'Istruzione
Sottosegretario Letizia De Torre

Regione Sicilia
Assessorato ai Beni Culturali ed alla Pubblica Istruzione
On. Nicola Leanza

Regione Sicilia
Dipartimento della Pubblica Istruzione
dell'Assessorato ai Beni Culturali ed alla Pubblica Istruzione
Dr.ssa Patrizia Monterosso

Cooperativa Istituto Walden arl
Legale Rappresentante

LORO SEDI

OGGETTO: Bando di concorso per la frequenza di corsi di specializzazione per attività di sostegno didattico organizzati in varie sedi siciliane dall'Istituto Cooperativa arl "Walden" con sede a Belpasso (Ct).

Nella mia qualità di Presidente Nazionale della FISH, Federazione che collega oltre 30 Associazioni Nazionali ed 11 Federazioni Regionali, sono stato sollecitato da alcune associazioni a sottoporre alla Loro attenzione un fatto assai grave relativo all'oggetto.

Trattasi di questo: un ente privato (che credevamo trattarsi del famoso Istituto "Walden" di chiara fama scientifica, ma che risulta essere invece una piccola cooperativa locale) sta organizzando ben 10 corsi di specializzazione per le attività didattiche di sostegno all'integrazione scolastica degli alunni con disabilità, sulla base di una sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana, fondata su un'ordinanza dell' Assessorato ai Beni Culturali della Regione Siciliana, Ordinanza Assessorile del 25/9/1995 prot n. 1502 art 2 comma 5 sub 1 e 2 (allora, mentre nel resto d'Italia le autorizzazioni venivano date dal Ministero della Pubblica Istruzione, in Sicilia

FISH Federazione Italiana per il superamento dell'handicap

Segreteria e sede operativa: via Gino Capponi, 178-00179 Roma - Tel. 06.78851262 - Fax 06.78140307

email: presidenza@fishonlus.it

www.superando.it

Amministrazione e sede legale c/o Faip: via Giuseppe Cerbara, 20-00147 Roma - Tel. 06.86701217 - Fax 06.51605287

email: amministrazione@fishonlus.it

erano date dall'Assessorato Regionale ai Beni Culturali ed alla Pubblica Istruzione) e richiamando il Decreto Interministeriale n. 460 del 24/11/1998 ed il DPR n. 970/75.

Sono banditi 5 corsi da 40 posti rispettivamente nelle sedi di Messina, Catania, Paternò, Patti, Caltagirone (salvo modifiche "per ordini superiori" - così è detto nel bando, non precisandosi chi siano i superiori).

Costo di ciascun corso biennale Euro seimila, salvo servizi opzionali come seminari etc, più Euro sessanta per l'ammissione alle prove attitudinali di ammissione con numero illimitato di partecipanti.

Ad avviso delle associazioni segnalanti, la sentenza del CGA della Sicilia si basa su una normativa in vigore al tempo della proposizione del ricorso (1996), ma ormai decisamente superata e pertanto inutilizzabile come fonte normativa per l'attivazione di tali corsi.

Infatti la L. N. 341/90 ha radicalmente innovato la normativa prevedendo che saranno solo i corsi di laurea in scienza della formazione e le Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario potranno rilasciare titoli di specializzazione. L'art 14 L. n. 104/92 prevede al comma 2 per le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario ed al comma 3 per i Corsi di Laurea di scienza della formazione che gli studenti che svolgono le discipline facoltative attinenti all'integrazione scolastica degli alunni con disabilità conseguono la specializzazione per le attività didattiche di sostegno.

Il comma 4 consente che le università possano convenzionarsi con enti privati specializzati per lo svolgimento di insegnamenti specifici; pertanto i privati, a regime, non possono autonomamente gestire corsi di specializzazione.

Il comma 5 infine consente, in via transitoria sino all'attuazione dell' art 9 della L. n. 341/90, che possano continuare ad attivarsi i corsi di specializzazione di cui al DPR n. 970/75.

Ora l'attuazione di tale articolo si è avuta con il decreto del Ministero dell'Università del 26/5/1988 con operatività dall'anno accademico successivo. Quindi da tale data nessun privato può più gestire corsi di specializzazione ex DPR n. 970/75.

Data però la carenza di docenti specializzati, il decreto interministeriale n. 460 del 24/11/1998 autorizzò in via temporanea e comunque sino al massimo alla fine dell'anno accademico 2002/03, rispettivamente agli art 6 e 7, le sole università ed il Ministero della Pubblica istruzione ad organizzare gli ultimi corsi ai sensi del DPR n. 970/75, con esclusione quindi di qualunque soggetto privato.

Pertanto non si vede come l'Istituto Cooperativa a.r.l. Walden di Belpasso possa citare nel proprio bando, se non per mancata conoscenza della normativa vigente, sia il DPR n. 970/75 ed il D I n. 460/98, che sono ormai totalmente inapplicabili.

La sentenza del CSA della Sicilia avrebbe potuto aver un seguito operativo qualora fosse intervenuta prima dell'applicazione del Decreto del Ministero dell'Università del 26/5/98.

Oggi essa è inoperante ai fini indicati nel bando e ciò deve essere chiarito all'Istituto organizzatore ed a tutti gli aspiranti al conseguimento del titolo di specializzazione che già si sono iscritti o stanno per iscriversi.

L'informativa all'opinione pubblica deve essere data sia sullo stesso sito ove è pubblicato il bando, sia con mezzi ufficiali dell'Assessorato regionale ai beni culturali ed alla Pubblica Istruzione, sia dal Ministero dell'Università,

FISH

Federazione italiana
per il superamento
dell' handicap

unico autorizzato per legge a rilasciare titoli di specializzazione per le attività didattiche di sostegno, sia dal Ministero della Pubblica Istruzione che di tali titoli deve avvalersi per la nomina dei docenti per tali attività.

In presenza di corsi illegittimi, avviati in concomitanza o immediatamente successivi al D.I. n. 460/98, il Ministro Berlinguer emanò il decreto n. 189/99 sulla declaratoria di invalidità di tali titoli.

Al Ministro Fioroni che, tra i suoi primi atti politici, successivi al suo insediamento, ha compiuto il gesto di recarsi a Barbiana per la commemorazione di don Dilani e poi quello di dichiarare guerra ai "diplomifici", chiediamo di voler intervenire immediatamente, insieme col Ministro Mussi, sollecitando l'Assessore ai beni culturali della regione siciliana a fare chiarezza all'opinione pubblica su questo episodio.

All'Assessorato ai Beni Culturali della Regione Siciliana che è certamente rispettoso del buon andamento dell'amministrazione (come ha dimostrato impugnando la sentenza del TAR che autorizzava l'istituto cooperativa Walden di Belpasso ad organizzare corsi di specializzazione), oggi retto dall'On Leanza, chiediamo di voler dare chiarimenti immediati all'opinione pubblica circa "l'illegittimità" dei corsi indicati nel bando suddetto, evitando così che la gente si trovi a pagare inutilmente e che l'Istituto cooperativa Walden di Belpasso debba restituire le somme e risarcire eventuali danni.

Confidando nell'accoglimento della nostra richiesta, porgiamo distinti saluti.

Roma 2 Novembre 2006

Federazione Italiana Superamento Handicap
Presidente Nazionale
Pietro Vittorio Barbieri

FISH Federazione Italiana per il superamento dell'handicap

Segreteria e sede operativa: via Gino Capponi, 178-00179 Roma - Tel. 06.78851262 - Fax 06.78140307

email: presidenza@fishonlus.it

www.superando.it

Amministrazione e sede legale c/o Faip: via Giuseppe Cerbara, 20-00147 Roma - Tel. 06.86701217 - Fax 06.51605287

email: amministrazione@fishonlus.it

OGGETTO: Riscontro nota del 02/11/2006. Bando di concorso per frequenza di corsi di specializzazione per attività di sostegno didattico organizzati in varie sedi siciliane dall'istituto Cooperativo a.r.l. con sede in Belpasso.

Con nota del 02/11/2006 Codesta Federazione, relativamente alla recente autorizzazione concessa alla cooperativa Waldel per l'attivazione di n. 2 corsi Biennali di specializzazione polivalente nel Comune di Patti, nel ritenendola "fatto assai grave", invita questo Assessorato Pubblica Istruzione a fornire chiarimenti sulla vicenda nel presupposto della illegittimità dei corsi attivati dall'Istituto Walden.

In primo luogo si rappresenta alla SS.LL. che questo Dipartimento Pubblica Istruzione, come comunicato, con nota del 09/10/2006 al Ministero Pubblica Istruzione – Direzione generale per la Sicilia – Ufficio scolastico provinciale di Messina, ha autorizzato l'Istituto Walden alla sola attivazione di n. 2 corsi biennali nel Comune di Patti in mera ottemperanza alla decisione n. 733/2005 del Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana.

Nessuna altra autorizzazione è stata da questo Dipartimento rilasciata, né avrebbe potuto esserlo per le ragioni da Codesta Federazione rappresentate.

Orbene, relativamente alla autorizzazione "ora per allora", il cui unico riferimento temporale non poteva che essere la data di presentazione dell'istanza risalente al 1995.

Si aggiunge, inoltre, che questo Dipartimento, nell'iter istruttorio del procedimento, ha interloquuto con l'Ufficio Scolastico Provinciale di Messina, organo periferico di Codesto Ministero della Pubblica Istruzione, che ha espresso il proprio parere favorevole, giusta nota prot, n. 20685 del 04/10/2006, testualmente rappresentando: "risultando tuttora sussistenti le ragioni che ne giustificano all'epoca l'attivazione"

L'Istituto Walden vorrà dare contezza a questo Dipartimento Pubblica Istruzione delle attività svolte a seguito della autorizzazione rilasciata, nonché fornire chiarimenti in ordine a quanto rappresentato nella nota dalla Federazione Italiana per il superamento dell'Handicap. Si porgono distinti saluti.

Oggetto: Corsi di specializzazione per insegnanti di sostegno

Scrivo la presente nella qualità di presidente dell'istituto Walden, società cooperativa a.r.l. con sede in Belpasso (CT) via Gobetti 3, in merito all'oggetto, per evidenziare quanto segue:

qualche giorno fa abbiamo ricevuto dalla FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap) una lettera indirizzata, tra l'altro, oltre che alla cooperativa da me presieduta, anche ai Ministri in indirizzo ed all'Assessore all'Istruzione della Regione Sicilia.

La lettera di contenuto fortemente denigratorio e diffamatorio nei confronti della scrivente cooperativa, contiene numerose inesattezze e falsità delle quali non è importante occuparsi in questa sede (abbiamo già dato mandato ai nostri legali di valutare le opportune azioni, civili e penali, da intraprendere nei confronti della FISH).

Mi limiterò, in questa sede, a segnalare ciò che rileva in relazione all'oggetto.

In buona sostanza, il Presidente della FISH sostiene:

- che la cooperativa Istituto Walden starebbe organizzando individualmente dei corsi di specializzazione per insegnanti di sostegno sulla base di una sentenza del Consiglio di Giustizia amministrativa della Regione Sicilia;
- che detti corsi sarebbero illegittimi per una presunta "inoperatività" della sentenza.
- che la pubblica opinione e coloro che si iscrivono ai corsi devono essere avvertiti immediatamente della illegittimità dei corsi;
- che l'Istituto Walden dovrà restituire le somme pagate dai corsisti e risarcire i danni.

Insomma il Presidente della FISH lascia intendere chiaramente che la cooperativa Walden sta ponendo in essere un vero e proprio raggio, e sollecita un intervento immediato dei ministeri interessati.

Ora, il profondo rispetto delle leggi che sempre ha contraddistinto la nostra azione, nonché la considerazione dovuta ai soci della nostra cooperativa ed a tutti quegli insegnanti che negli anni hanno conseguito il diploma di specializzazione frequentando i corsi tenuti dal nostro Istituto, ci impone di ristabilire la verità dei fatti, sottolineando la totale infondatezza di quanto sostenuto dalla FISH. Ed infatti:

Non è vero che la cooperativa sta organizzando privatamente i corsi ma, al contrario, i corsi sono stati autorizzati dall'Assessorato Regionale con Decreto N. 875/XII del 6/10/2006, emanato in esecuzione di sentenza definitiva del Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Sicilia.

Tale decreto, peraltro, è stato emanato dopo ampia istruttoria nell'ambito della quale l'Assessorato ha acquisito il parere dell'Avvocatura dello Stato ed il parere dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Messina, entrambi positivi.

Quindi la cooperativa sta agendo legittimamente e nel pieno rispetto della legge e delle procedure amministrative.

Nessun pericolo sussiste, pertanto, per coloro che si iscrivono a tali corsi.

Purtroppo, è sempre più diffusa nel nostro Paese la pratica di esprimere "giudizi" sulle sentenze emesse dai nostri Giudici; tale atteggiamento, deprecabile in sé, è tanto più grave quando, come nel nostro caso di specie, si esprimono giudizi nell'ignoranza dei fatti.

Non entrano nel merito delle "disquisizioni giuridiche" contenute nella lettera del Presidente della FISH, ne abbiamo già discusso per anni con diversi Tribunali della Repubblica, alle cui decisioni ci rimettiamo.

Al Presidente della FISH ricordiamo soltanto che la Sicilia è Regione a Statuto Speciale che annovera, tra l'altro, una competenza esclusiva in materia di istruzione elementare ed una competenza ripartita o concorrente in materia di istruzione secondaria.

L'ignoranza dei fatti da parte del Presidente della FISH è palpabile, tra l'altro, anche laddove parla di "diplomifici". Evidentemente egli ignora che al termine dei corsi, i diplomi di specializzazione vengono rilasciati dall'assessorato Regionale; ovvero considera la Regione Sicilia un "diplomificio".

Sarebbe pertanto auspicabile che il Presidente di una Federazione, prima di dare voce alle segnalazioni di alcuni dei suoi associati, si documentasse scrupolosamente e ne verificasse l'attendibilità.

In tal modo si eviterebbe di arrecare danno a chi, come noi, opera da anni con professionalità.

E' per questo motivo che invitiamo e diffidiamo la FISH, nella persona del Suo Presidente, a cessare ogni comportamento o azione diffamatoria nei confronti della cooperativa da me presieduta, riservandoci ogni azione opportuna a tutela della nostra immagine e dei nostri diritti.

Distinti saluti

Ministero dell'Istruzione
On. Ministro Giuseppe Fioroni

Ministero dell'Università e della Ricerca
On. Ministro Mussi

Ministero dell'Istruzione
Sottosegretario Letizia De Torre

Regione Sicilia
Assessorato ai Beni Culturali ed alla Pubblica Istruzione
On. Nicola Leanza

Regione Sicilia
Dipartimento della Pubblica Istruzione
dell'Assessorato ai Beni Culturali ed alla Pubblica Istruzione
Dr.ssa Patrizia Monterosso

Cooperativa Istituto Walden arl
Legale Rappresentante

LORO SEDI

OGGETTO: Bando di concorso per la frequenza di corsi di specializzazione per attività di sostegno didattico organizzati in varie sedi siciliane dall'Istituto Cooperativa arl "Walden" con sede a Belpasso (Ct).

Si riscontra la lettera del legale Rappresentante della cooperativa Istituto Walden del 18/11/06 per precisare quanto segue:

1. dal bando per l'indizione dei corsi di specializzazione, pubblicato sul sito www.corsidisostegno.com si fa esclusivamente riferimento alla sentenza del Consiglio di Giustizia amministrativa e non anche al recente decreto assessorile n. 875/xII del 6/10/06;
2. a nostro avviso l'emanazione del decreto assessorile non modifica la situazione normativa da noi illustrata nella nostra lettera del 2/11/06, poiché, dopo la piena attuazione della normativa primaria che attribuisce esclusivamente alle Facoltà di Scienze della formazione primaria ed alle SSIS la competenza amministrativa sulla titolarità e gestione dei corsi di specializzazione, nessun soggetto, pubblico o privato,

FISH Federazione Italiana per il superamento dell'handicap

Segreteria e sede operativa: via Gino Capponi, 178-00179 Roma - Tel. 06.78851262 - Fax 06.78140307

email: presidenza@fishonlus.it

www.superando.it

Amministrazione e sede legale c/o Faip: via Giuseppe Cerbara, 20-00147 Roma - Tel. 06.86701217 - Fax 06.51605287

email: amministrazione@fishonlus.it

non autorizzato da norma costituzionale o legislativa, può più organizzare corsi di specializzazione per il sostegno.

3. Lo Statuto della regione siciliana attribuisce competenze normative alla Regione in materia di istruzione primaria e secondaria, ma non anche in materia di validità di titoli di studio e professionali da valere nel campo dell'Istruzione pubblica su tutto il territorio nazionale.
4. Lungi dal voler diffamare la cooperativa Istituto Walden, la F I S H ha informato lo stesso Istituto e gli organi Amministrativi istituzionali dell'illegittimità dei corsi a causa della mutata fonte legislativa circa la gestione degli stessi; ciò anche nell'interesse dell'Istituto che avrebbe potuto essere esposto ad azioni risarcitorie da parte dei partecipanti, una volta dichiarati illegittimi i titoli di specializzazione rilasciati.
5. Pertanto si insiste nella necessità di un chiarimento da parte degli Organi amministrativi istituzionali nell'interesse dei partecipanti ai corsi, degli alunni con disabilità con i quali andranno a lavorare e nell'interesse dello stesso Istituto Walden.

Tanto si doveva e si porgono distinti saluti, in attesa di un chiarimento ufficiale dei Ministeri e dell'Assessorato regionale interessati dal problema

Roma 20 Novembre 2006

Avv. Salvatore Nocera
Vicepresidente Nazionale della FISH

FISH

Federazione italiana
per il superamento
dell' handicap

Regione Sicilia
Dipartimento della Pubblica Istruzione
dell'Assessorato ai Beni Culturali ed alla Pubblica Istruzione
Dr.ssa Patrizia Monterosso

Regione Sicilia
Assessorato ai Beni Culturali ed alla Pubblica Istruzione
On. Nicola Leanza

e.p.c.
Ministero dell'Istruzione
On. Ministro Giuseppe Fioroni

Ministero dell'Università e della Ricerca
On. Ministro Mussi

Ministero dell'Istruzione
Sottosegretario Letizia De Torre

Cooperativa Istituto Walden arl
Legale Rappresentante

LORO SEDI

OGGETTO: Bando di concorso per la frequenza di corsi di specializzazione per attività di sostegno didattico organizzati in varie sedi siciliane dall'Istituto Cooperativa arl "Walden" con sede a Belpasso (Ct).

Si riscontra la pregiata loro del 16/11/2006 Prot. 2789 con la quale cortesemente è stata risposta alla nostra del 02/11/2006 Prot. 184/F/F/06 relativa all'oggetto.

Ci si compiace che codesto assessorato abbia comunicato di aver concesso due sole autorizzazioni e che *"nessuna altra autorizzazione è stata da questo Dipartimento rilasciata, né avrebbe potuto esserlo per le ragioni da Codesta Federazione rappresentate."*

In proposito ci si permette di rappresentare a codesta amministrazione che, se le nostre argomentazioni, sono ritenute valide, non si comprende come mai siano stati autorizzati anche solo due corsi, mancando anche per essi i

FISH Federazione Italiana per il superamento dell'handicap

Segreteria e sede operativa: via Gino Capponi, 178-00179 Roma - Tel. 06.78851262 - Fax 06.78140307

email: presidenza@fishonlus.it

www.superando.it

Amministrazione e sede legale c/o Faip: via Giuseppe Cerbara, 20-00147 Roma - Tel. 06.86701217 - Fax 06.51605287

email: amministrazione@fishonlus.it

FISH

Federazione italiana
per il superamento
dell' handicap

presupposti tecnico-giuridici che hanno giustamente orientato codesto dipartimento a negare gli altri otto corsi richiesti.

Ci si permette pertanto di insistere affinché codesto Dipartimento voglia rivedere la precedente autorizzazione operando di conseguenza, anche perché non si comprende come il CSA di Messina, organo non avente rilevanza esterna nell'ambito dell'amministrazione scolastica statale, possa esprimere un parere ritenuto atto presupposto valido per l'adozione dell'autorizzazione.

Ringraziando ancora per la sollecita risposta, si rimane in attesa di conoscere le definitive determinazioni di codesto dipartimento.

Distinti saluti

Roma 05 Dicembre 2006

Federazione Italiana Superamento Handicap
Vice-Presidente Nazionale
Salvatore Nocera

FISH Federazione Italiana per il superamento dell'handicap

Segreteria e sede operativa: via Gino Capponi, 178-00179 Roma - Tel. 06.78851262 - Fax 06.78140307

email: presidenza@fishonlus.it

www.superando.it

Amministrazione e sede legale c/o Faip: via Giuseppe Cerbara, 20-00147 Roma - Tel. 06.86701217 - Fax 06.51605287

email: amministrazione@fishonlus.it

COMUNICATO STAMPA

A proposito dei due corsi di specializzazione per le attività di sostegno all'integrazione scolastica degli alunni con disabilità autorizzati dall'Assessorato regionale Siciliano alla Pubblica Istruzione alla Cooperativa "Istituto Walden", a patti unici in Italia.

La Regione siciliana ha autorizzato la Cooperativa Istituto Walden a gestire due corsi di specializzazione, in ottemperanza ad una sentenza del Consiglio di Giustizia amministrativa, fondata sulla normativa del 1995, ormai definitivamente abrogata, potendo ora tali corsi essere gestiti unicamente dalle Università.

La F I S H , che aveva sollevato con nota del 2 Novembre 2006 forti dubbi sulla legittimità di tali corsi e dei conseguenti titoli di specializzazione, ha ricevuto dal Ministero dell'Università la nota prot. n. 2250 del 12/12/06 nella quale, dopo aver fatto la cronistoria della normativa, si concorda con le tesi della F I S H , scrivendo come segue: "Premesso quanto sopra, e come più volte ribadito, si precisa che ogni altra formazione inerente al sostegno ed i relativi titoli finali conseguiti a seguito di corsi non attivati dall'Università, non conferiscono alcun diritto per la loro valutazione, né gli stessi sono spendibili ai fini dell'inserimento negli elenchi di sostegno relativi alle graduatorie permanenti del personale della scuola".

Anche il Ministero della Pubblica Istruzione, con nota prot. n. 1828 del 12/12/06 conferma la correttezza delle perplessità della FISH, scrivendo: "Pertanto si condivide l'avviso del Direttore generale (scolastico della Regione siciliana) che la competenza all'attivazione dei corsi per il conseguimento del diploma di specializzazione sul sostegno spetta esclusivamente alle Università, nonostante la recente sentenza del Consiglio di Giustizia amministrativa."

Anche l'Assessorato alla Pubblica Istruzione della Regione siciliana nella nota di risposta alla FISH ammette: " Nessuna altra autorizzazione è stata da questo Dipartimento rilasciata, né avrebbe potuto esserlo per le ragioni da codesta Federazione rappresentate."

Se, quindi, l'Assessorato della Regione siciliana ritiene condivisibili le ragioni della F I S H non avrebbe potuto autorizzare neppure i due corsi di specializzazione, perché carente ormai del potere autorizzatorio in materia. Infatti, dalla Sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa nasce per la Regione siciliana l'obbligo di autorizzare dei corsi precedentemente negati. Ma, essendo ormai radicalmente mutata la normativa, tale obbligazione non può più essere adempita in "forma specifica", ma solo per equivalente e, cioè, con l'eventuale risarcimento dei danni, ove dimostrabili.

Si comunica quanto sopra per dovere di informazione all'opinione pubblica ed in particolare a quanti volessero partecipare ai corsi medesimi in qualità di studenti.

Roma, 13/12/06

Avv. Salvatore Nocera
Vicepresidente nazionale della F I S H



MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Direzione Generale per la Sicilia

Via Praga 27 - 90146 Palermo - Tel. 091 516951 - Fax n. 091 6708369

direttore-sicilia@istruzione.it

Prot. 28290

Palermo, 12/12/2006

All'ENTE ISTITUTO WALDEN

Corso Matteotti 56

PATTI

Alla COOPERATIVA ISTITUTO WALDEN

Via Gobetti 3

BELPASSO

e.p.c.

Al MINISTERO della PUBBLICA ISTRUZIONE

Segreteria dell'On. Ministro

ROMA

Al MINISTERO della PUBBLICA ISTRUZIONE

Dipartimento per l'Istruzione

Uffici di collaborazione con il

Capo Dipartimento

ROMA

Al MINISTERO dell'UNIVERSITA'

Direzione Generale per l'Università

ROMA

All'ASSESSORATO REGIONALE ai BB.CC. e P.I.

Dipartimento P.I.

PALERMO

Oggetto: Selezione propedeutica all'attivazione di corsi biennali di specializzazione. Invito a sospendere la selezione.

Il 6 ottobre scorso il Dipartimento P.I. dell'Assessorato regionale alla P.I. ha, in esecuzione di una sentenza definitiva del C.G.A., autorizzato la sezione di Patti (ME) di codesto Istituto ad attivare due corsi di specializzazione polivalente ai sensi dell'O.A. del 29/9/95 n. 150.

Con nota n. 28013 del 9/12/2006 si segnalava all'Assessorato Regionale alla P.I. di non poter designare alcun dirigente per la partecipazione alla commissione che dovrà selezionare gli aspiranti all'ammissione ai corsi di specializzazione biennali in oggetto dato che il potere di rilasciare i titoli di specializzazione è, da tempo, transitato dal Ministero della P.I. al Ministero dell'Università.

Con nota n. 1828 del 12 dicembre 2006 il Ministero della P.I. ha, dietro i dubbi sulla validità di tali corsi sollevati da questa Direzione, interpellato il Ministero dell'Università sulla problematica in questione rilevando quanto segue: "Al riguardo si fa presente che la norma transitoria che consentiva – fino a conclusione dei primi corsi aggiuntivi della laurea in Scienze della formazione primaria e delle SSIS, attinenti al sostegno, in attuazione degli artt. 3 e 4 del D.M. 26 maggio 1998- ad Enti od Istituti specializzanti, in convenzione con le Università, di organizzare corsi biennali di sostegno, con l'entrata a regime della vigente normativa **ha perso di efficacia.**

Pertanto si condivide l'avviso del Direttore regionale che la competenza all'attivazione dei corsi per il conseguimento del diploma di specializzazione sul sostegno spetti esclusivamente alle Università, nonostante la recente sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa."

Alla luce di quanto espresso nella nota sopra riportata **si invita codesto Istituto a sospendere le prove** di selezione previste per il giorno 14 c.m. in attesa di ulteriori approfondimenti sulla questione. La sospensione eviterebbe di consolidare comprensibili aspettative in soggetti che, allo stato attuale, non potrebbero vedere valutato il titolo di specializzazione eventualmente conseguito.

Il Direttore Generale
(Guido di Stefano)

Ministero dell'Università e della Ricerca
DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA' E L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E
PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
Direzione generale per l'Università - Ufficio IX

Prot. n. 2250

Roma, 12/12/2006

FISH
Via G. Capponi, 178
00179 Roma

MIP
Direttore generale per il
personale della scuola
Dott. Giuseppe Cosentino
Roma

Direttore Generale
Ufficio Scolastico Regionale
per la Sicilia
via G. Fattori, 60
90146 Palermo

Oggetto: Corsi per il sostegno attivati da istituzione diversa dall'Università

Ai sensi degli articoli 3 e 4 del D.M. 30 Maggio 1998 le Università organizzano attraverso le SSIS ed i corsi di laurea in Scienze della Formazione Primaria apposite attività integrative per il sostegno pari a 400 ore.

Ai sensi del D.M. 20 febbraio 2002 le Università, sentite le Direzioni Scolastiche Regionali, istituiscono attività integrative pari ad 800 ore, al fine di consentire il conseguimento del diploma di specializzazione per il sostegno a personale docente abilitato attraverso canali diversi dalla SSIS.

Infine, in applicazione dell'articolo 2, comma 1 bis, della legge 14----- le Università sono state impegnate nella organizzazione "di corsi speciali di durata annuale per il conseguimento del titolo di specializzazione per il sostegno agli alunni disabili da parte degli insegnanti di scuola materna ed elementare in possesso di abilitazione o idoneità conseguite in pubblici concorsi...".

Premesso quanto sopra, e come più volte ribadito, si precisa che ogni altra formazione inerente al sostegno e i relativi titoli finali conseguiti a seguito di corsi non attivati dall'Università non conferiscono alcun diritto per la loro valutazione né gli stessi sono spendibili ai fini dell'inserimento negli elenchi di sostegno relativi alle graduatorie permanenti del Personale della scuola.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Antonio Masia)

AVVISO IMPORTANTE !!!

NEW AVVISO DEL 23 DICEMBRE 2006 **NEW**

LE INFORMAZIONI RIFERITE AL CONCORSO DI
PATTI, MOMENTANEAMENTE RINVIATO A DATA
DA DESTINARE, SI TROVANO IN PRIMA
PAGINA.

(Leggi la prima pagina)

SI PREGA DI TELEFONARE SOLO PER MOTIVI URGENTI.

LE INDICAZIONI SOTTO RIPORTATE SI RIFERISCONO ALLA DATA DI CHIUSURA
DELLE ISCRIZIONI DEL CONCORSO PER LE PROVE SELETTIVE DELLA SEDE DI PATTI
(ME) DELL'11/11/06

Si sono chiuse le iscrizioni al Concorso per Titoli ed Esami
per la frequenza al Corso Biennale di Specializzazione per le Attività di Sostegno.

Sede di Svolgimento Patti (Messina)

ELENCO DEGLI OSSERVATORI ALLA COSTRUZIONE DEL TEST DA SOMMINISTRARE
ALLE PROVE DEL 14 E 15 C.M.

Clicca sopra gli Argomenti che Intendi Aprire

- **Bando di Concorso**
- **Riferimenti Normativi e Autorizzativi**
- **Iscrizioni**

- **Segreteria Generale**

- **Dati Generali del Corso**

- Commissione Esami

- Graduatorie Provvisorie dei Titoli

- Graduatorie Definitive dei Titoli, degli Idonei e dei Vincitori

[Ritorna a Inizio Pagina](#)

FISH

Federazione italiana
per il superamento
dell' handicap

Regione Sicilia
Dipartimento della Pubblica Istruzione
dell'Assessorato ai Beni Culturali ed alla Pubblica Istruzione
Dr.ssa Patrizia Monterosso

Regione Sicilia
Assessorato ai Beni Culturali ed alla Pubblica Istruzione
On. Nicola Leanza

e.p.c.
Ministero dell'Istruzione
On. Ministro Giuseppe Fioroni

Ministero dell'Università e della Ricerca
On. Ministro Mussi

Ministero dell'Istruzione
Sottosegretario Letizia De Torre

Cooperativa Istituto Walden arl
Legale Rappresentante

LORO SEDI

OGGETTO: Bando di concorso per la frequenza di corsi di specializzazione per attività di sostegno didattico organizzati in varie sedi siciliane dall'Istituto Cooperativa arl "Walden" con sede a Belpasso (Ct).

Preso atto della nota del Ministero dell' Università e della Ricerca Prot. n. 2250 del 12/12/2006 con la quale si dichiara che ai fini della specializzazione per il sostegno sono

FISH Federazione Italiana per il superamento dell'handicap

Segreteria e sede operativa: via Gino Capponi, 178-00179 Roma - Tel. 06.78851262 - Fax 06.78140307

email: presidenza@fishonlus.it

www.superando.it

Amministrazione e sede legale c/o Faip: via Giuseppe Cerbara, 20-00147 Roma - Tel. 06.51605175 - Fax 06.5130517

email: amministrazione@fishonlus.it

FISH

Federazione italiana
per il superamento
dell' handicap

validi esclusivamente i titoli rilasciati dalle Università che organizzano, attraverso le SSIS ed i corsi di laurea in Scienze della Formazione Primaria, apposite attività integrative;

preso atto della nota della Direzione Scolastica Regionale della Sicilia Prot. 28290 in data 12/12/2006 con la quale si invita conseguentemente la Cooperativa Istituto Walden di Belpasso (Ct) a sospendere le prove attitudinali ed i conseguenti corsi di specializzazione programmati a Patti (Me);

preso atto delle news apparse sul sito www.corsidisostegno.com aggiornato dalla Cooperativa Istituto Walden con la quale si comunica “ *il momentaneo rinvio a data da destinare*” senza però precisare però se e quando verranno restituite le somme di iscrizione alle prove attitudinali;

la Fish – Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap è certa che le proprie argomentazioni circa i corsi organizzati a Patti, confermate dal Ministero della Pubblica Istruzione, dal Ministero dell' Università e della Ricerca e dalla Direzione Scolastica Regionale della Sicilia, è lieta di aver offerto un doveroso servizio al rispetto della legalità e dell'informazione nell'interesse di tutti.

Si coglie occasione per i migliori auguri di buon anno.

Cordiali Saluti

Roma 04 Gennaio 2007

Federazione Italiana
Superamento Handicap
Vice-Presidente Nazionale
Salvatore Nocera

FISH Federazione Italiana per il superamento dell'handicap

Segreteria e sede operativa: via Gino Capponi, 178-00179 Roma - Tel. 06.78851262 - Fax 06.78140307

email: presidenza@fishonlus.it

www.superando.it

Amministrazione e sede legale c/o Faip: via Giuseppe Cerbara, 20-00147 Roma - Tel. 06.51605175 - Fax 06.5130517

email: amministrazione@fishonlus.it